

FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA

Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 16 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 36, 1° comma, del D. Lgs. 16 aprile 2016 n. 50 (di seguito: "Codice"), il presente regolamento disciplina il sistema della procedura per l'acquisizione di beni e servizi in economia, tali qualificandosi quelli la cui spesa sia inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, vale a dire (fino ad eventuale revisione di tale disposizione):

- A) appalti pubblici di lavori e concessioni: € 5.225.000;
- B) appalti pubblici di forniture e servizi: € 209.000 (S.A. sub-centrali);
- C) appalti pubblici di forniture e servizi: € 135.000 (S.A. centrali).

2. Per le acquisizioni di forniture di beni e servizi il cui importo di spesa sia pari o inferiore ad € 3.000,00 (tremila/00) il Direttore della Fondazione potrà procedere in autonomia anche senza rispettare gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare l'affidamento di forniture di beni e servizi in conformità ai principi ed alle disposizioni del Codice.

Art. 3

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) cura l'esecuzione degli interventi in economia, fino al perfezionamento dell'affidamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice. Il RUP vigila, inoltre, sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

2. Il RUP è individuato nel Direttore della Fondazione o, su delega di questi, nella persona del Responsabile dell'area Amministrativa e Legale della Fondazione.

3. Il RUP può essere assistito da una commissione di valutazione al fine di verificare le offerte pervenute. In particolare, il RUP:

a) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

c) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

d) coordina l'attività degli altri soggetti eventualmente incaricati.

4. Il nominativo del RUP dovrà essere indicato nella lettera di invito.

5. Per l'esecuzione dei propri compiti, il RUP si avvale del supporto dell'ufficio della Fondazione interessato al bene/servizio oggetto del procedimento di acquisto/affidamento.

Art. 4

Procedure di selezione del contraente

1. Le acquisizioni di forniture di lavori, beni e servizi in economia, disciplinate dal presente regolamento, possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

A) mediante affidamento diretto, previa adeguata motivazione:

- in casi di necessità ed urgenza;

- qualora, in considerazione dell'oggetto della prestazione, l'incarico abbia natura prettamente fiduciaria;

- in caso di incarichi di particolare complessità e/o per la cui esecuzione è necessario essere in possesso di particolari requisiti di professionalità ed esperienza.

B) mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione del bando: in tal caso l'affidamento della fornitura del bene o del servizio avviene attraverso la consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici selezionati nell'ambito di elenchi e/o albi a tal fine predisposti dalla Fondazione tramite la pubblicazione di Avvisi Pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, concorrenza e parità di trattamento.

Art. 5

Forniture

1. Ai fini della individuazione del contraente privato, il RUP procederà alla consultazione (a mezzo di lettera d'invito e/o richiesta di offerta) di almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire).

2. La richiesta di offerta potrà prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte pari a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte dell'offerente ovvero a fronte di comprovate ragioni di necessità ed urgenza previamente palesate dalla Fondazione nella lettera di invito ovvero nel pubblico avviso informale ad essa allegato.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

4. La richiesta di offerta e il conseguente scambio d'informazioni con i fornitori potrà avvenire solo per via elettronica (a mezzo posta elettronica certificata o procedura elettronica). Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell'invito, che verrà formulato sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal RUP ¹.

¹ In linea di massima l'invito dovrà contenere i seguenti elementi: a) l'oggetto della prestazione; b) le relative caratteristiche tecniche e c) il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA.

5. Il RUP procederà – eventualmente con il supporto di una Commissione – all’esame delle offerte pervenute, scegliendo quella economicamente più vantaggiosa, vale a dire quella contraddistinta dal miglior rapporto qualità/prezzo (valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, l’impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc. etc.).

Art. 6

Incarichi professionali

1. Ai fini della individuazione del professionista a cui affidare l’incarico, il RUP o la Commissione a tal fine nominata dal CdA, procederà alla consultazione dei profili inseriti nell’Albo delle Competenze, selezionando almeno cinque professionisti in base al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale necessari allo svolgimento dell’incarico oggetto dell’affidamento.
2. I soggetti selezionati sosterranno apposito colloquio all’esito del quale la Commissione procederà all’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico, dando sintetica motivazione della scelta.

Art. 7

Procedimento di affidamento

1. La stipula del contratto avverrà o per scambio di corrispondenza o per scrittura privata, che riporterà i medesimi contenuti previsti dalla lettera d’invito.
2. La stipula del contratto reca alternativamente la firma del RUP o quella del Presidente della Fondazione.
3. L’esito degli affidamenti di importo superiore ad € 3.000 (tremila/00) è soggetto ad avviso di post-informazione da pubblicarsi sul sito della Fondazione.

Potranno altresì essere indicati: d) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; e) il termine di presentazione delle offerte; f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; g) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; h) il criterio di aggiudicazione prescelto; i) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; l) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida; m) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; n) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali; o) l’indicazione dei termini di pagamento, a decorrere dall’accertamento della rispondenza della prestazione a quanto contrattualmente concordato; p) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. Nella determinazione dell’importo di cui alla lettera c) la Fondazione si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo ivi inclusi i cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico anche da altre amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 8

Requisiti del soggetto affidatario e cause preclusive dell'affidamento

1. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti necessari a contrattare con la P.A. così come individuati dal Codice.
2. In relazione all'oggetto del contratto, la Fondazione potrà richiedere che l'affidatario presenti, quale condizione per la formalizzazione del contratto in suo favore, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice.